

Citta' metropolitana di Torino

**D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Cercenasco, ad uso irriguo senza restituzione, assentita alla "comunione di utenti Fondazione Ceppi di Bairols, Giughera Michelangelo, Visconti Rosanna, Giughera Elisa, Cordero Giuseppe, Cordero Michele".**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 820-39276 del 30-11-2015; Codice Univoco: TO-P-10516.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla "comunione di utenti Fondazione Ceppi di Bairols, Giughera Michelangelo, Visconti Rosanna, Giughera Elisa, Cordero Giuseppe, Cordero Michele", avente come rappresentante nei confronti della Pubblica Amministrazione la "Fondazione Ceppi di Bairols" con sede legale in Cercenasco, Via Ospizio n. 8, P.IVA 00711920017, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 23,8 metri in falda superficiale, in Comune di Cercenasco - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 4 Particella 189 b - in misura di litri/s massimi 45 e medi 5,62 per complessivi metri cubi annui 89.000 ad uso agricolo senza restituzione da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno.
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 1-1-2010 data di inizio della derivazione, così come dichiarato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla "comunione di utenti" richiedente, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 3-12-2015. (... omissis ...)